

Bologna, 13 luglio 2020

All'Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente,
Tutela e Riqualificazione della Città Storica
del Comune di Bologna
Valentina Orioli

e p.c. Al Capo Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente
del Comune di Bologna
Dott.ssa Marika Milani

Al Direttore Settore Servizi per l'Edilizia
Arch. Monica Cesari

Oggetto: Contributo sullo Schema del Regolamento Edilizio– del 03-03-2020.

Si premette che lo schema di Regolamento Edilizio (RE), per quanto attiene l'oggetto della disciplina, ricalca l'indice cogente del modello nazionale e regionale.

Si rileva l'approccio ridondante nell'individuare quali temi oggetto di disciplina locale, ambiti già normati a livello sovraordinato (a titolo esemplificativo materia energetica, strutture, barriere architettoniche ...). Sarebbe pertanto auspicabile che per ciascuna area tematica si facesse rimando diretto alla norma sovraordinata, ove presente, integrando solo laddove la norma sovraordinata presenta lacune (ad esempio, per quanto attiene i requisiti igienico-sanitari del residenziale, il DM 05/07/1975 detta criteri per le nuove costruzioni, la norma locale dovrebbe rimandare integralmente al predetto DM per le nuove costruzioni disciplinando invece l'esistente non trattato dal DM).

Come richiesto dall'Amministrazione, negli incontri dedicati dal Tavolo Tecnico istituzionale, si riportano nel seguito i Contributi in merito all'articolato del RE, precisando sin d'ora che per più immediata comprensione, gli stessi sono tendenzialmente presentati in ordine sequenziale per articoli; si deve peraltro tenere presente che alcuni Contributi, ineriscono previsioni che riguardano più disposizioni (anche inserite in più articoli) e che quindi vengono esposti solo funzionalmente con riferimento ad un singolo articolo che le contempla, ma possono avere contenuto generale da intendersi riferito a tutte le norme che contemplano dette previsioni.

Si esprimono altresì forti perplessità relativamente alla impostazione generale del nuovo Regolamento Edilizio.

L'impressione che si ricava dalla lettura è infatti quella di una impostazione della pianificazione e degli strumenti anacronistica, con il ritorno di una normativa estremamente prescrittiva che abbandona quasi completamente l'approccio prestazionale perseguito negli ultimi decenni.

La progettazione torna ad essere dettata dallo strumento, che fissa limiti e parametri talmente rigidi e minuziosi da renderla di fatto nuovamente una mera applicazione di regole prefissate.

Tali regole e tali parametri sono poi in molti casi poco chiari ed assolutamente interpretabili, creando forte incertezza nel processo di progettazione, che si trova esposto a molte possibilità di interpretazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione.

Il tutto, peraltro, in netto contrasto e in controtendenza rispetto all'orientamento della Normativa Regionale e Nazionale in materia edilizia, che già da diversi anni orienta verso regole e definizioni comuni (dalla LR 15/2013 al DM del 02/03/2018 sull'edilizia libera), proprio per evitare che basti spostarsi di pochi chilometri per avere indicazioni e vincoli progettuali completamente diversi.

Nonostante le dichiarazioni di principio più volte ripetute, il nuovo strumento scoraggia poi fortemente il recupero dell'esistente, fissando una serie di limitazioni che saranno meglio esaminate nel dettaglio degli articoli (dalla riduzione degli incentivi volumetrici per le demolizioni e ricostruzioni all'obbligo di finestrature verticali per il recupero dei sottotetti, solo per citare due dei tanti esempi possibili) che impediscono o almeno ostacolano e disincentivano gli interventi di rigenerazione urbana.

Si rileva infine come, in numerosi punti, si utilizzi una terminologia difforme rispetto a quella definita dalla Normativa Regionale e richiamata nelle prime pagine del Regolamento Edilizio stesso, ingenerando dubbi e confusioni.

Passando al dettaglio degli Articoli, si riporta quanto segue:

PARTE PRIMA

Art. 7 pag. 25

Probabile errore materiale: nella numerazione, si passa direttamente dall'art. 7 all'art. 11. Tra l'altro il punto 7.5 rimanda all'art. 8, che non esiste. Si chiede di correggere l'errore.

Art. 13 "Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità totale e parziale – CCEA" pag. 26

Punto 1 comma 5: nello stesso comma in cui si parla delle sanzioni per tardata presentazione viene detto che per i titoli a sanatoria la data di fine lavori coincide con la presentazione.

Dalla lettura sembrerebbe quindi che la SCCEA sia obbligatoria anche per tutti i titoli in sanatoria e che anche per essi si applichino le sanzioni per tardata presentazione,

A tale proposito si ricorda che la Regione con il Parere prot.167712 del 09/03/2016 ha precisato che tale obbligo non sussiste, quantomeno per le SCIA a sanatoria.

Per quanto riguarda i PdC, sembrerebbe comunque più logico far coincidere la data di fine lavori con il rilascio del titolo piuttosto che con la sua presentazione, soprattutto se si ritiene che sussista anche in questo l'obbligo di presentazione della SCCEA, con le relative sanzioni in caso di tardata presentazione.

Si chiede quindi di riformulare l'articolo, chiarendo meglio questi aspetti.

PARTE SECONDA

Art. 1 Punto 2 "CQAP_Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio" pag. 33

Punto 2.2.c pag.33

Probabile errore materiale: al punto c si utilizza ancora la classificazione del RUE attuale, parlando di Edifici di interesse storico architettonico e di Edifici di interesse documentale. Si chiede di correggere l'errore

Punto 2.4 pag.33

Non appare logico né motivato continuare ad escludere dalla possibilità di richiesta di preparare alla CQAP gli interventi soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica: nella quasi totalità dei casi, specie per interventi di modesta entità, le prescrizioni vengono fatte unicamente dalla CQAP e il passaggio in Soprintendenza è una

pura formalità, si chiede quindi di estendere la possibilità del preparare anche a questa tipologia di interventi.

Art. 6 “Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi” pag. 41

Vengono disciplinati validità, proroga e rinnovo del solo PdC senza alcuna indicazione relativamente alla SCIA; si tratta comunque di materia già normata a livello regionale con gli artt. 16 e 19 della LR 15/2013 per cui le indicazioni appaiono inutilmente ridondanti, sarebbe sufficiente un richiamo alla suddetta normativa; tra l’altro per entrambi i titoli abilitativi la Legge Regionale di cui sopra precisa esplicitamente che sono ammesse anche più proroghe di inizio e fine lavori, mentre nel Regolamento Edilizio tale precisazione non è presente, lasciando adito all’interpretazione erronea che siano ammesse una sola proroga per l’inizio e una per la fine lavori.

Art. 9 “Pareri preventivi” pag. 55

Punto 2: l’intero punto appare in buona parte come una ripetizione dei contenuti dell’art.1 punto 2 pag. 33, si chiede di unificare le due parti.

Art. 14 “Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni” pag. 61

Punto 4: L’intero punto appare in buona parte come una ripetizione di contenuti già esposti in altre parti precedenti.

Art. 27 “Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici”

Punto 3 “Prescrizioni obiettivo”

Requisito E2 “Resistenza meccanica e stabilità” pag. 77

Si premette che la disciplina in materia attiene alle norme tecniche di carattere nazionale (NTC 2018 e successiva Circolare Esplicativa n. 7/2019) e regionale (LR 19/2008, DGR 2272/2016, DGR 1879/2011, ecc.) quindi è opportuno che il requisito si limiti a rimandare integralmente alle norme sovraordinate, in quanto ulteriori prescrizioni esulano dalle competenze comunali.

Punto 1.1: Il coefficiente di vulnerabilità sismica α_{Cu} , alla cui definizione viene dedicata una apposita appendice, in cui però ci si limita a copiare (malamente) una indefinita “Normativa Regionale”, non viene utilizzato in caso di interventi locali, ovvero nella grande maggioranza degli interventi realizzati, appare quindi ridondante ed inutile il richiamo a tale parametro.

Punto 1.2: l’indicazione delle altezze massime che si possono realizzare nelle strutture in muratura senza ricadere in sopraelevazione è contenuta nel DGR 1879/2011; è apprezzabile l’intento di definirlo anche per le strutture in c.a., ma le indicazioni sono espresse in maniera piuttosto confusa e poco comprensibile, si chiede di chiarire meglio il punto, oppure di eliminarlo rimandando alla norma sovraordinata.

Requisito E8 “Controllo dell’illuminamento naturale” pag.79

Come nei successivi requisiti E10 ed E16, viene aggiunto un lungo elenco di prescrizioni ulteriori rispetto alle Norme sovraordinate, così da vincolare in maniera fortissima la progettazione soprattutto per l’uso residenziale.

Molte di queste prescrizioni sono poi espresse in maniera molto generica, senza indicare parametri oggettivi, e diventano quindi interpretabili in maniera totalmente discrezionale da parte dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel seguito per questo e per gli altri due requisiti indicati sopra.

Punto 1.1: qui come nei punti successivi del requisito si parla (erroneamente) di superficie finestrata “apribile”, con riferimento all’illuminamento, che è chiaramente indipendente dalla eventuale possibilità o meno di apertura dell’infisso; è vero che la stessa indicazione è presente anche nel DM 5 Luglio 1975, ma solamente perché in quel punto della norma (art. 5) vengono date di fatto le prescrizioni relative anche alla ventilazione naturale, che invece nel Regolamento attengono il successivo Requisito E10;

Si parla di “spazi regolamentari”, ovvero di un qualcosa di indefinito e che viene quindi rimesso alla discrezione dell’Amministrazione; analogamente i concetti di “adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione” e di “visione lontana anche da persone sedute” sono di una tale genericità e indefinitezza da poter essere interpretati in maniera totalmente discrezionale e arbitraria e non forniscono alcun criterio oggettivo per il rispetto del requisito, si chiede quindi di eliminare questa parte del punto, mantenendo solamente i parametri numerici presenti nelle righe precedenti nonché di eliminare i riferimenti alla superficie apribile.

Punto 1.3: viene indicato l’obbligo di finestre sulle pareti verticali per TUTTI i locali principali; ne consegue che non è possibile avere un ambiente principale mansardato, ad esempio una camera da letto.

Tale indicazione, unita allo scarso gradimento mostrato negli ultimi anni verso la realizzazione di abbaini e terrazze in falda, rende molto complesso per non dire quasi impossibile il recupero dei sottotetti, in contrasto sia con lo spirito (e la lettera) della LR 11/1998 sia con i propositi di incentivare il recupero del patrimonio esistente continuamente richiamati nel PUG, si chiede quindi di eliminare la prescrizione.

Anche in questo punto si parla poi erroneamente di finestre “apribili” (vedi sopra);

Punto 2.1: si parla nuovamente di finestre “apribili” e di “spazi regolamentari” (vedi sopra); trattandosi di usi non residenziali, appare ancora incoerente la prescrizione della superficie finestrata apribile, basti pensare al caso di una filiale bancaria o di un negozio di gioielleria.

Peraltra tale prescrizione non è richiesta nel successivo requisito E.10 dove è ammessa in vari casi la sola ventilazione meccanica. Si chiede di rimuovere tali indicazioni.

Punto 2.2: si parla genericamente di “garantire il soddisfacimento delle condizioni di benessere ottico visivo”, un concetto estremamente vago e indefinito che può essere interpretato in maniera totalmente discrezionale e non fornisce alcun criterio oggettivo per il rispetto del requisito, si chiede quindi di eliminare questa parte del punto, mantenendo solamente i parametri numerici presenti nelle righe precedenti.

Punto 3.2: stilare un elenco puntuale degli ambienti per cui è possibile derogare dall’obbligo di illuminazione naturale appare a rischio di possibili incompletezze, si ritiene più corretto un elenco esemplificativo e non esaustivo.

Requisito E10 “Ventilazione” pag.81

Si rimanda a quanto indicato in premessa alle osservazioni al requisito E8.

E’ presente un errore nella numerazione dei punti, indicando con il punto 2 sia gli interventi per l’uso residenziale che quelli per gli altri usi.

Punto 2.3 (uso residenziale): si rimanda integralmente a quanto già espresso per il precedente punto 1.3 del requisito E8

Requisito E16 “Organizzazione distributiva degli spazi e attrezzature” pag.87

Si rimanda a quanto indicato in premessa alle osservazioni al requisito E8.

Punto 2.6: nella attuale formulazione l’obbligo dell’antibagno non sembra riguardare i monolocali (si parla di cucina e soggiorno con angolo cottura), mentre l’Amministrazione ha sinora esteso l’applicazione anche a questa tipologia abitativa; si chiede di non prevedere tale obbligo almeno per monolocali e bilocali, dove risulta peggiorativa della progettazione e di difficile applicazione.

Punto 2.8.2: nella attuale formulazione, l’utilizzo dei seminterrati equiparati ai piani terra è vietata anche se lo sbancamento è avvenuto contestualmente alla costruzione dell’edificio o comunque in epoca remota; il vincolo appare in ogni caso eccessivamente restrittivo ed in netto contrasto con lo spirito e la lettera del DGR 922/2017 citato nel punto, si chiede quindi di rimuovere tale prescrizione.

Punto 2.9: analogamente al punto 1.3 del requisito E8, l'obbligo del 50% di finestre sulle pareti verticali rende di fatto molto complesso il recupero dei sottotetti, in contrasto sia con lo spirito (e la lettera) della LR 11/1998 sia con i propositi di incentivare il recupero del patrimonio esistente continuamente richiamati nel PUG, si chiede quindi di rimuovere la prescrizione.

Requisito E17 "Alloggio Minimo" pag.91

Si chiede l'abrogazione del requisito in quanto comprime il diritto di proprietà privata e la libera concorrenza. Inoltre tale parametro non viene definito da alcuna norma sovraordinata, pertanto si chiede che rimangano valide, in tema di alloggio minimo, le disposizioni contenute nel DM 05/07/1975.

Requisito E19 "Dotazioni per la mobilità" pag.93

Punto 3.1: appare eccessivamente vincolante l'obbligo di realizzare i parcheggi all'interno della proiezione del fabbricato, avendo come unica possibile eccezione una "dimostrata impossibilità" che è estremamente difficile dimostrare, salvo pochi casi limite; è più opportuno estendere anche a questi casi quanto già previsto al successivo punto 3.2, con l'obbligo di raggiungere obiettivi prestazionali per la permeabilità delle superfici esterne.

Art.28 "Requisiti prestazionali degli edifici per la compatibilità ambientale nel contesto urbano" Pag. 98

Punto P3 "Sostenibilità energetica ed emissiva"

In tutto il punto vengono fissati criteri, prestazioni e indicazioni in materia energetica già disciplinati a livello sovraordinato (nazionale e regionale); è più opportuno limitarsi a dei rimandi alle norme sovraordinate oppure introdurre obiettivi energetici migliorativi legati ad incentivi, come presente nel precedente RUE e purtroppo eliminato nel nuovo Regolamento Edilizio.

Punto P4 "Regolazione dei cicli naturali"

Nei "Livelli prestazionali richiesti" viene previsto un miglioramento dell'indice RIE, che in fase di progetto deve comunque essere pari almeno a 4. Analoga indicazione è presente nelle prescrizioni del PUG, 1.2b "Potenziare l'infrastruttura verde urbano_ Prescrizioni per gli interventi edilizi" che escludono dall'obbligo il solo nucleo di antica formazione.

Considerati i molteplici casi al di fuori del nucleo di antica formazione dove la conformazione del lotto non consente il raggiungimento di tale valore minimo, è opportuno limitarsi a richiedere che lo stato di progetto produca un miglioramento del RIE rispetto allo stato di fatto.

Le condizioni di deroga ammesse nel PUG introducono infatti condizioni di mitigazione che incidono sulla libertà progettuale (pareti verdi) oltre a lasciare ampio spazio a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione, dal momento che è piuttosto difficile definire in modo oggettivo quali siano "le migliori prestazioni possibili attraverso l'adozione di tecniche di rinverdimento degli involucri edilizi", anche senza tenere conto di un ragionevole rapporto costi/benefici.

E' stato inoltre introdotto l'obbligo del tetto verde per interventi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione di edifici con funzione turistico ricettiva, produttiva, direzionale, commerciale. Anche tale prescrizione è altamente vincolante e limitativa per le scelte progettuali.

Si chiede di rivedere tale prescrizione, eventualmente indicando l'obbligo di una percentuale di tetto verde rispetto al totale delle coperture.

Art. 30 “Incentivi volumetrici finalizzati all’innalzamento della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti” Pag. 113

Punto 1: in caso di demolizione e ricostruzione (e ovviamente di Nuova Costruzione) le Norme Tecniche per le Costruzioni considerano il fabbricato come nuovo e impongono già il rispetto al 100% dei requisiti di sicurezza, non è quindi chiara la logica dell’incentivo in caso di raggiungimento del 60%.

Art. 36 “Portici” Pag. 119

Pur apprezzando l’intento alla base della stesura dell’articolo, le cinque fitte pagine di prescrizioni appaiono eccessivamente minuziose, entrando nel dettaglio in maniera quasi maniacale e pretendendo di normare minuziosamente ogni minimo aspetto di una realtà estremamente variegata e disomogenea. Si chiede di limitarsi ad indicare gli obiettivi principali e a lasciare maggiore discrezionalità sul dettaglio degli interventi, che riguardano peraltro edifici comunque soggetti a parere della CQAP.

Art.61 “Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio” Pag. 151

Nel punto 1 (facciate) appare ridondante e difficilmente applicabile la prima prescrizione, che impone di mantenere invariate modanature e cornici in qualunque tipo di edificio; in particolare negli edifici non soggetti a parere della CQAP, non si capisce chi possa stabilire, a parte il Progettista stesso, se gli interventi risultino coerenti con il linguaggio stilistico e costruttivo dell’edificio come indicato nel testo. Si chiede di eliminare tale prescrizione.

Art. 62 “Elementi aggettanti della facciate, parapetti e davanzali” Pag. 152

Nel terzo comma si indica un’altezza di parapetti e davanzali non inferiore a mt 1,10 contro i mt 1,00 indicati nella normativa nazionale: non si capisce il motivo di tale indicazione, forse dovuta ad un refuso, che renderebbe peraltro fuori norma la quasi totalità degli elementi già esistenti. Si chiede di correggere l’indicazione, rimandando alle Normative sovraordinate.

Art. 68 “Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici” Pag. 159

Punto 1: nell’ultimo comma viene data al Comune la facoltà di imporre “in ogni momento” l’obbligo di realizzare antenne televisive centralizzate negli edifici di qualunque tipo su tutto il territorio comunale: si chiede di limitare tale facoltà al caso di esecuzione di interventi sul coperto o sulle facciate dell’edificio.

Punto 2: viene vietata, in tutti gli edifici su tutto il territorio comunale, l’installazione di macchine di condizionamento in facciata, se non all’interno dei balconi, e sui coperti se visibili da spazi pubblici. Vista la palese impossibilità per la maggior parte delle unità edilizie di rispettare la prescrizione, che rende fuori norma quasi tutti gli impianti già esistenti, subito dopo viene indicata la possibilità di derogare, con “Idoneo inserimento architettonico”, prescrizione generica e interpretabile in maniera assolutamente discrezionale. Si chiede di rimuovere la prescrizione, o eventualmente di limitarla agli edifici di interesse.

Art. 73 “Beni culturali e edifici di interesse” Pag. 164

Punto 2.2: si indica che va tutelata l’integrità di TUTTI gli elementi architettonici, ecc. includendo quindi anche quelli incongrui. Si chiede di rimuovere la prescrizione, rimandando al parere della CQAP.

Punto 3.1.3: per i pannelli solari e fotovoltaici non è chiaro cosa si intende con “minimizzare” la visibilità dalla pubblica via. Si chiede di rimuovere la prescrizione, rimandando al parere della CQAP. Si tenga anche presente che la tecnologia solare, peraltro, ha senso se correttamente orientata: questa prescrizione inficia la possibilità di inserire pannelli (peraltro cogente secondo le norme sul contenimento dei consumi energetici) sulla metà delle coperture degli edifici interessati

Punto 3.1.6: non è chiaro quali siano le cromie “tradizionali” delle pavimentazioni delle coperture piane, dal momento che le coperture tradizionali sono di tipo inclinato. Si chiede di rimuovere la prescrizione.

Punti 3.2.1: non sembra motivata la prescrizione di limitare l’installazione di lucernari solo ai sottotetti abitabili (comunque bisogna specificare cosa si intende per “abitabili”). Riteniamo che anche un sottotetto che non ha le caratteristiche per essere adibito a funzione principale, ammetta l’installazione di lucernari.

La visibilità di un eventuale coordinamento fra abbaini e la facciata sottostante, ha senso solo se sia la facciata che la copertura sono visibili da lontano. E’ una prescrizione del tutto inutile quando non è possibile vedere tutto l’edificio.

Per gli abbaini, si ritiene preferibile che la tinta delle parti murarie sia coordinata con il colore del tetto, e non delle facciate (sempre per il fatto che difficilmente copertura E facciate sono visibili contemporaneamente).

Punto 3.3.2: i comignoli sono tradizionalmente elementi di vulnerabilità sismica assai pericolosi. Non è chiaro cosa si intenda per “modelli storici” di camini, ma si ritiene che almeno sui CT debba essere consentita la modifica della tipologia dei comignoli (mantenere un comignolo in muratura, e mantenerlo come elemento sicuro, spesso obbliga alla realizzazione di complicate e costose incamiciature in acciaio o altri materiali sismo-resistenti).

Punti 3.4.2. e 3.4.5: i due punti appaiono in contrasto tra di loro: nel primo si ammette il ripristino di aperture preesistenti tamponate, nel secondo si ammettono le modifiche delle aperture solamente su facciate secondarie. Si chiede di rimuovere il secondo punto.

Punto 3.4.6: appare poco comprensibile ammettere la modifica delle facciate e la creazione di balconi solo negli edifici CT e NC_S, ma non nei CT_N (edifici testimoniali della seconda metà del 900). Si chiede di ammettere tali interventi anche negli edifici CT_N.

Punto 3.4.7: non è chiaro cosa si intenda per non visibilità dall’esterno di tramezzi, solai, soppalchi o altri elementi: si intende come “esterno” solamente la pubblica via oppure qualunque luogo esterno quindi anche gli edifici adiacenti, gli spazi comuni dello stesso fabbricato, gli spazi esterni di pertinenza della stessa unità, ecc.? Si chiede di rimuovere la prescrizione.

Punto 3.4.8: la specifica di avere SEMPRE un andamento verticale per le canne fumarie appare eccessivamente limitante, impedendo teoricamente anche piccoli tratti ad andamento inclinato; si chiede di inserire una esplicita indicazione a tale riguardo, eventualmente con una limitazione della lunghezza dei tratti inclinati.

Punto 3.5.1: non è chiaro cosa si intenda per “intonaci di valore storico, tipologico o documentario” (supponiamo si tratti di un errore); la conservazione degli intonaci in fase di distacco, peraltro, è una tecnologia estremamente laboriosa e costosa, giustificabile solo su elementi di assoluto (e dimostrato) valore storico-artistico.

Punto 3.5.4: sarebbe meglio specificare che sia riferito all’esterno cioè non è possibile ispessire le murature con cappotti termoisolanti o altre forme di ingrossamento fuori dal fabbricato.

Punto 3.5.5: andrebbe indicato in maniera esplicita che l’ispessimento delle murature delle facciate è ammesso anche per edifici isolati;

Punto 3.6.2: La prescrizione di installare una schermatura (elemento di per sé penalizzante il funzionamento delle apparecchiature), è prescritto indipendentemente dalla loro visibilità.

Fermo restando il divieto di installare le apparecchiature in facciata sulla pubblica via (i “prospetti principali” sono definizione non comprensibile), riteniamo che sia utile precisare:

- le apparecchiature non devono essere visibili dalla pubblica via;
- qualora visibili, devono essere schermate ecc. ecc. (prevedere anche altri sistemi, tipo il verde)

Punto 3.7.1: La prescrizione è imprecisa, considerando che in molti casi non esistono più gli elementi “originari”. I serramenti, spesso sono di materiali incongrui con il tipo di edilizia. Prescrivere di “Sostituire gli elementi non più riparabili con altri che abbiano le medesime partiture e che risultino analoghi per forma, materiali e colore”, potrebbe portare paradossalmente a dover conservare finestre o portoni in alluminio anodizzato. Crediamo sia meglio prescrivere, in caso di sostituzione, materiali e tipologie compatibili (legno, acciaio corten, ecc.), che comunque saranno subordinati al parere della CQAP.

Punto 3.7.2 e Punto 3.7.3: stessa osservazione del punto 3.7.1.

Punto 3.8.4: è una ripetizione di parte del punto 3.4.7, si chiede di eliminarlo.

Punto 3.8.8: è una ripetizione del punto 3.8.2, si chiede di eliminarlo.

Punto 3.9.9: la prescrizione appare generica, e non tiene conto di situazioni particolari, ad esempio zone defilate delle aree aperte, dove l’installazione di impianti al suolo non arrecherebbe alcun degrado visivo.

Art. 80 “Strade e passaggi privati, cortili” Pag. 174

Spazi aperti della città storica di cui all’azione 2.4a della Disciplina di Piano: il divieto di posizionare ascensori o piattaforme elevatrici nei cortili principali ne rende di fatto impossibile l’installazione in molti edifici del centro storico, in contrasto con la normativa sul superamento delle barriere architettoniche ed appare come una generalizzazione eccessiva. Si chiede di rimuovere la prescrizione, rimandando al parere della CQAP.

Distinti saluti

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna
Ing. Andrea Gnudi